

Allegato A

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L'ACCOGLIENZA DEI
PROFUGHI PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN CONSEGUENZA
DELLA CRISI POLITICA E MILITARE IN ATTO

BOLOGNA, IL GIORNO.....DEL MESE DI APRILE DELL'ANNO 2022

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, IN

QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO, giusta nomina

O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022. domiciliato per la carica a Bologna

in viale Aldo Moro 52

E

L'ASSOCIAZIONE CNA EMILIA-ROMAGNA - CNA TURISMO E

COMMERCIO

PREMESSO:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28.02.2022 che ha dichiarato

lo **stato di emergenza sino al 31.12.2022** in relazione all'esigenza di

assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul

territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in

atto;

- il D.L. 14 del 25.02.2022 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per

la crisi ucraina";

- il D.L. 16 del 28.02.2022 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti

per la crisi ucraina";

- l'O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022 avente ad oggetto "Disposizioni

urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale,

l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" che ha, previsto, in particolare:

- all'art.2, comma 1, lett. b), che i **Presidenti delle Regioni, nominati Commissari Delegati**, nell'ambito della propria competenza territoriale, assicurano, **in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo**, soluzioni urgenti di **alloggiamento ed assistenza temporanee**, nelle more dell'individuazione di soluzioni di accoglienza (CAS e SAI) da parte delle Prefetture medesime;
- all'art. 3, comma 4, che **qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure del CAS o del SAI, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo possano rappresentare specifiche esigenze ai Commissari Delegati** per l'alloggiamento temporaneo ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma1, lett. b) o all'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito;

- il Decreto del Presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegato, n. 23 del 09.03.2022 che ha nominato quali **Soggetti Attuatori**, ai sensi e agli effetti dell'art 4, comma 1, O.C.D.P.C. n. 872/2022, sopra richiamata, il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile (più avanti, per brevità, "Agenzia Regionale") nonché, tutti i Responsabili di Servizio e le Posizioni Organizzative, con delega di funzione dirigenziale, dell'Agenzia Regionale medesima, specificatamente individuati;

- la determinazione dirigenziale n. 1049/2022 che, a seguito del nuovo modello organizzativo di cui alle Deliberazioni di Giunta regionale n. 324 e 325 del 2022, ha soppresso i Servizi a favore dell'entrata in vigore dall'01.04.2022 di un nuovo modello organizzativo in Settori e Aree di lavoro dirigenziali, e ha istituito Settori, Aree di lavoro e Uffici territoriali dell'Agenzia Regionale;

- che i Soggetti Attuatori individuati nei Servizi con Decreto Commissariale n. 23/2022 devono attualmente essere individuati nei relativi Settori, Aree di lavoro e Uffici territoriali indicati negli atti della riorganizzazione;

RITENUTO NECESSARIO, CON IL PRESENTE ACCORDO QUADRO ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DELLE STRUTTURE RICETTIVE INTERESSATE E CONSEGUENTEMENTE DEFINIRE:

- condizioni uniformi di ospitalità;

- una tariffa congrua e calmierata che tenga conto del contesto emergenziale;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA IDENTIFICATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Accordo quadro è finalizzato ad assicurare l'ospitalità delle persone provenienti dall'Ucraina nelle strutture ricettive, presenti sul territorio regionale, qualora non sia stata possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.

2. Di conseguenza rimane prioritaria la disponibilità delle strutture ricettive a favore delle Prefetture, ai fini dell'attivazione dei percorsi di accoglienza di cui all'Ordinanza n. 872/2022.

3. Il presente Accordo quadro non limita i gestori delle Strutture ricettive ospitanti nell'esercizio dell'attività d'impresa, potendo, le stesse, ospitare anche altri utenti, né sostituisce eventuali accordi in essere a livello territoriale.

4. L'Associazione CNA Emilia-Romagna - CNA Turismo E Commercio, sottoscrittrice del presente Accordo quadro, e i suoi riferimenti territoriali, sono esonerati da ogni responsabilità inerente il rapporto tra la struttura ricettiva e le persone ospitate presso la struttura stessa.

Sulla scorta delle condizioni stabilite dal presente Accordo quadro (il cui schema è stato approvato con Decreto del Commissario Delegato n.....del.....) i Soggetti attuatori, competenti per territorio, sottoscriveranno un apposito singolo contratto.

5. Per dare esecuzione al presente Accordo quadro i Soggetti attuatori territorialmente competenti:

- contattano i referenti territorialmente competenti dell'Associazione CNA, dalla stessa indicati, affinché collaborino a reperire una sistemazione alloggiativa, alle persone di cui al primo comma, presso strutture ricettive disponibili, nella Provincia di interesse, con classificazione minima "due stelle".

Art 2 (Oneri a carico del gestore della Struttura Ricettiva)

1. Il gestore della struttura ricettiva ospitante s'impegna a fornire, a scelta della persona ospitata, il trattamento di:

- pensione completa (60,00 Euro pro-capite/giornaliero + IVA)

- pernottamento + prima colazione (35,00 Euro pro-capite/giornaliero +IVA).

2. Le tariffe, sopra indicate, costituiscono un limite massimo; qualora il listino, della struttura ricettiva, vigente al momento dell'ospitalità, preveda prezzi inferiori troveranno applicazione questi ultimi.

3. Le tariffe, sono soggette alla riduzione del 50% per bambini di età inferiore a 10 anni.

4. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, per le tariffe sopra indicate, o per le minori tariffe relative al proprio listino, s'impegna, altresì, a garantire:

- **l'alloggio** in camere singole, doppie, triple, appartamenti, residence, case mobili e/o altre strutture ricettive, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda/fredda;

- **gli ordinari servizi di pulizia ed igiene**, in base alle specifiche disposizioni vigenti per la categoria ricettiva di appartenenza;

- **il monitoraggio delle presenze**, attraverso l'applicativo "Tempo Reale", messo a disposizione dall'Agenzia Regionale, sulla base delle indicazioni che verranno fornite successivamente dall'agenzia medesima.

Art. 4 (possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.)

1. Il gestore della struttura ricettiva, all'atto della sottoscrizione del singolo contratto, dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.; il Soggetto Attuatore competente provvederà ai successivi controlli, ai sensi dell'art. 163, comma 7, del medesimo

Decreto.

2. Qualora il gestore della struttura ricettiva risulti privo dei predetti requisiti, il Soggetto Attuatore procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già erogate.

Art. 5 (Durata e modifica dell'Accordo quadro)

Il presente Accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione e cessa di avere efficacia con la conclusione dello stato di emergenza.

La modifica, di una o più condizioni previste nel presente Accordo quadro, è subordinata al previo accordo scritto tra le parti, anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

Art. 6 (Fatturazione)

1. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, **alla fine di ogni mese**, in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso, **emette fattura elettronica**, sulla base del prezzario di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, tenendo conto del numero delle persone effettivamente ospitate, del numero di giorni di effettiva permanenza, presso la struttura, nonché del trattamento effettivamente erogato.

2. Le fatture devono essere intestate all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con sede a Bologna in Viale Silvani n. 6 (C.F. 91278030373), in base alle modalità di dettaglio indicate dai singoli contratti.

Art. 7 (Controversie e Foro competente)

Le controversie, eventualmente insorte in relazione al presente Accordo quadro, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la

risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa;
in particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di
conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per
qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Art. 8 (Imposta di bollo e spese di registrazione)

Il presente Accordo quadro è soggetto ad imposta di bollo; inoltre è
soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del
T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese
della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Soggetto Attuatore, in nome e per conto del Commissario

Delegato:

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione

Civile,

..... (firmato digitalmente)

L'Associazione CNA Emilia-Romagna - CNA TURISMO E

COMMERCIO

.....(firmato digitalmente)